

N. 00691/2013 REG.PROV.COLL.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2005, proposto da:

Bruno Carlo Lullia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittore Davini, Marcello Bazzoni, Sabina Useli e Maria Useli, e domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

***contro***

Comune di Sorso, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Alberto Azzena, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianfranco Trullu in Cagliari, via Carrara n. 4;

Commissione Giudicatrice del Concorso ad un posto di Funzionario Vigilanza, non costituita in giudizio;

***nei confronti di***

Maria Caterina Onida, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pinna Vistoso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maura Melis in Cagliari, via Paoli n. 67;

***per l'annullamento***

del verbale in data 15/11/2004 con cui è stata redatta la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di Funzionario di Vigilanza CAT. D3 - Comandante del Corpo di Polizia Municipale limitatamente alla parte in cui individua come vincitrice la dott.ssa Maria Caterina Onida;

dei verbali del concorso;

della determinazione n.10 del 26/11/2004 con cui il Segretario Generale del Comune di Sorso ha approvato la graduatoria di merito del concorso de quo nominando, quale vincitrice, la dott.ssa Maria Caterina Onida.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sorso e della dr.ssa Onida Maria Caterina.

Visto il ricorso incidentale da quest'ultimo presentato.

Viste le memorie difensive presentate dalle parti.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Considerato:

- a) che con delibera 26/11/2004 n. 10 il Segretario Generale del comune di Sorso ha approvato la graduatoria del concorso pubblico ad un posto di "Funzionario di Vigilanza" Cat. D3 – Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- b) che il dr. Bruno Carlo Lullia, classificandosi secondo dietro la dr.ssa Maria Caterina Onida ha ritenuto illegittima la detta delibera per cui l'ha impugnata con l'odierno ricorso;
- c) che a sostegno della domanda impugnatoria il ricorrente, sostanzialmente, deduce che la vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per aver apposto segni di riconoscimento sugli elaborati relativi alla prova scritta e alla prova pratica;
- d) che può prescindere dall'eccezioni di rito sollevata dalla controinteressata, essendo il gravame da rigettare nel merito;
- e) che nelle procedure concorsuali indette per la copertura di posti di pubblico impiego il divieto di apporre segni di riconoscimento sugli elaborati scritti dei partecipanti è finalizzato alla salvaguardia della "par conditio" fra i candidati;
- f) che in base ad un nutrito orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, nelle dette procedure, la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l'invalidità delle prove ogni qualvolta sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, occorrendo, invece, a tal fine, l'esistenza di elementi concreti atti a comprovare in modo inequivoco l'intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11/12/2008 n. 2158; Cons. Stato, Sez. VI, 8/9/2006 n. 5220 e 24/6/2010 n. 4008; Sez. V, 20/10/2008 n. 5114);
- g) che, in altre parole, ai fini della riconducibilità ai relativi autori di segni di riconoscimento negli elaborati scritti è da escludere che le commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno negli elaborati comporti l'esclusione del candidato dal concorso (Cons. Stato, Sez. V, 11/1/2013 n. 102);
- h) che nel caso di specie i segni riscontrati sugli elaborati della controinteressata (il numero "1318" a pag 2 in alto della brutta copia relativa alla prova scritta; una sorta di "chiocciola" nella prima pagina del compito relativo alla prova pratica) non risultano connotati da profili di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo

componente in condizione di riconoscerne l'autore e, per questo, non sono configurabili come chiari segni di riconoscimento;

i) che, peraltro, i descritti segni possono trovare una plausibile spiegazione nell'economia dei due elaborati:

i1) quanto al primo, nella esigenza della candidata di memorizzare un qualche dato utile allo svolgimento della traccia;

i2) quanto al secondo, nella volontà della concorrente di rappresentare il logo del comune, per far intendere che si utilizzava carta intestata dell'ente, atteso che oggetto della prova era la redazione di una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica e che il segno contestato risulta apposto al centro della pagina in alto sopra l'intestazione "Comune di Sorso";

l) che la doglianza dedotta non merita, dunque, accoglimento;

m) che con memoria depositata in giudizio in data 23/6/2010 il ricorrente ha ulteriormente censurato l'operato della Commissione d'esame contestando i punteggi da questa assegnati;

n) che il nuovo motivo è inammissibile in quanto introdotto con atto non notificato alle controparti;

o) che, pertanto, il ricorso principale va respinto, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;

p) che spese e onorari di giudizio, ricorrendo validi motivi, possono essere compensati.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Tito Aru, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 08/11/2013.